



Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

3. ORTOLANO Pino (C.F. RTLPNI65R15D977I) nato a Geraci Siculo (PA) il 15.10.1965 e residente in Trabia (PA) nella via Ventimiglia n. 5 ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Caltanissetta n. 1 presso lo studio degli avv.ti Massimo Fricano (C.F. FRCMSM68P12G273Y; PEC avv.massimofricano@pec.it) e Alessandro Maggio (C.F. MGGLSN75L26G273N; PEC: avvocatomaggio@pec.it) e dagli stessi difeso

e rappresentato giusta procura allegata alla memoria di costituzione.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 luglio 2024, il P.M. nella persona del S.P.G. Vincenzo Liprino e l'avv. Massimo Fricano per il convenuto Pino Ortolano.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 22 dicembre 2023 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio la Soc. coop. agr. “La Valle dell’Ingegno” e il sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe quale rappresentante legale della suddetta Società e in proprio nella qualità di richiedenti/beneficiari di indebiti finanziamenti provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne agricole 2012 e 2013, ed il sig. Ortolano Pino, nella qualità di responsabile *p.t.* della sede del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) UNICAA Trapani 001, tramite il quale era stata presentata la domanda di aiuto per il 2013, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), dell’importo complessivo di euro 116.555,73 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, quest’ultime in favore dello Stato.

La richiesta attorea di tale danno complessivo era così ripartita:

- per la campagna 2012, euro 59.930,61 in solido a titolo di dolo alla Società Cooperativa Agricola “La Valle dell’Ingegno” e al sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe;

- per la campagna 2013, euro 56.625,12 in solido a titolo di dolo alla Società

Cooperativa Agricola “La Valle dell’Ingegno”, al sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe e al sig. Ortolano Pino.

II. L’azione dell’Ufficio requirente prendeva avvio dalla segnalazione di danno erariale con prot. n.516-4 del 28.10.2019, acquisita dalla Procura regionale in data 27 novembre 2019, con cui la Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare presso la Procura della Repubblica di Enna, nell’ambito del procedimento penale n. 2122/2015 RGNR mod. 21, trasmetteva una denuncia di danno erariale nei confronti, fra l’altro, degli odierni convenuti per indebita percezione di contributi FEAGA dall’AGEA relativamente alle campagne agricole 2012 e 2013.

Infatti, la P.G. aveva accertato che la Società “La Valle dell’Ingegno” e il sig. Marino Gambazza non avevano la disponibilità giuridica di molti dei terreni inseriti nelle due domande di ammissione, per cui i contributi percepiti erano indebiti e tale illecito sarebbe stato agevolato per la campagna 2013 dalle condotte omissive dolose del sig. Ortolano Pino che nella qualità di responsabile *p.t.* del CAA mandatario aveva istruito, validato ed inviato telematicamente le schede di registrazione del fascicolo aziendale senza accertare la sussistenza dei titoli legittimanti, in violazione di specifici obblighi di servizio sullo stesso gravanti.

II.a. L’attività d’indagine svolta dalla Sezione di P.G. aveva accertato che il sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe in rappresentanza della suddetta Società aveva presentato all’AGEA le seguenti domande:

- per la campagna 2012, la domanda unica di pagamento n. 20809069279 del 10.08.2012, abbinata alla scheda di validazione 20359907456 del 15.05.2012,

con la quale dichiarava la conduzione in “altra forma” di ha 521,31 di terreni, pari a n. 408 particelle censite nei Comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Ramacca e Vizzini. La domanda risultava inserita nel portale SIAN con le credenziali assegnate all’operatore del CAA Confagricoltura di Enna 001, sig. Luigi Giuliano, e la relativa scheda di validazione veniva inserita e validata con le credenziali assegnate al responsabile del CAA, sig. Amoruso Carmelo.

A seguito della richiesta di aiuto comunitario, l’AGEA corrispondeva alla Società Cooperativa Agricola “La Valle dell’Ingegno” la somma di euro 59.930,61 di cui 30.157,29 in data 02.11.2012, euro 29.657,28 in data 04.02.2013 ed euro 116,04 in data 21.03.2013.

- per la campagna 2013, la domanda unica di pagamento n. 30809606137 del 19.05.2013 abbinata alla scheda di validazione 30358693163 del 19.05.2013, con la quale dichiarava la conduzione in “altra forma” di ha 485,79 di terreni, pari a n. 376 particelle censite nei Comuni di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia, Ramacca e Vizzini. La domanda risultava inserita con le credenziali assegnate all’operatore del CAA UNICAA Trapani 001 sig. De Maria Michele la relativa scheda di validazione veniva inserita e validata con le credenziali assegnate al responsabile del CAA sig. Pino Ortolano.

Conseguenzialmente alla presentazione di detta domanda, l’AGEA corrispondeva alla Società Cooperativa Agricola “La Valle dell’Ingegno” in data 03.07.2014 la somma di euro 56.625,12.

Il P.M. prospettava che dall’attività di indagine svolta dai Carabinieri, tuttavia, emergeva che il sig. Marino Gambazza, al fine di conseguire il contributo,

aveva dichiarato la conduzione di terreni di cui non aveva la giuridica disponibilità, e, pertanto, il suddetto ammontare era stato percepito dallo stesso indebitamente.

In particolare, veniva evidenziato che, nelle schede di validazione, a sostegno della titolarità delle superfici ivi riportate erano indicati, tra gli estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione:

- per la campagna 2012, una “dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione” riportante il protocollo AGEA.CAA611.2012.0000925;

- per la campagna 2013, cinque dichiarazioni sostitutive riportanti i protocolli AGEA.CAA611.2012.0000925, AGEA.CAA5269.2013.00002043, AGEA.CAA5269.2013.0002045, AGEA.CAA5269.2013.0002046 e AGEA.CAA5269.2013.0002044.

Dalla segnalazione di danno risultava, inoltre, che i militari della P.G., nel corso dell’esecuzione del decreto di sequestro probatorio avvenuto presso il CAA Confagricoltura Enna 001 non rinvenivano il fascicolo cartaceo per la campagna 2012 e dalle dichiarazioni rilasciate dal sig. Cocuzza e dal sig. Amoruso Carmelo risultava che la documentazione cartacea del relativo fascicolo aziendale non era mai stata depositata presso tale CAA.

Da ulteriori accertamenti relativi alla campagna 2013 emergeva che la sede di Trapani del CAA mandatario era stata chiusa e dalle informazioni rese dalla sig.ra Oddo, responsabile del CAA UNICAA 002 Marsala e coordinatrice regionale di CAA UNICAA, risultava che il fascicolo non era presente né presso la sede di Castelvetro né presso quella di Marsala.

Il P.M. richiamava le attività investigative della P.G. procedente che tramite

l'accesso alla banca dati "SISTER" dell'ex Agenzia del territorio (ora incorporata nell'Agenzia delle entrate), ricostruiva i diversi proprietari delle particelle catastali dei terreni dichiarati nelle DUP 2012 e 2013 e, in seguito, sentiva a sommarie informazioni alcuni dei soggetti privati proprietari dei fondi dichiarati ed acquisiva informazioni dagli Enti pubblici risultati proprietari dei fondi dichiarati in tali domande.

Tali attività investigative condotte accertavano che il totale delle particelle dichiarate *sine titulo*, era di 155,43 ettari pari a circa il 30% della superficie totale dichiarata per le campagne 2012 e 2013.

Il PM contabile riportava nell'atto di citazione una tabella in cui sintetizzava alcuni degli accertamenti svolti dalla P.G. relativamente ai terreni di proprietà dei Comuni di Caltagirone, Licodia Eubea e Mineo e dell'Azienda Foreste Demaniali dichiarati in entrambe le DUP 2012 e 2013 corrispondenti ad una superficie complessiva di ha 27.29 evidenziando che si trattava di una superficie ben superiore ad un ettaro e corrispondente a più del 5% della superficie totale dichiarata in tutte e due le suddette domande.

Secondo il P.M., quindi, era evidente che i vari documenti dichiarati nelle schede di validazione per le campagne 2012 e 2013 e non rinvenuti nel corso dell'esecuzione del sequestro della documentazione effettuato presso i CAA mandatarî erano stati utilizzati fraudolentemente dal sig. Marino Gambazza al fine di indicare la conduzione di fondi di cui non aveva la giuridica disponibilità. In particolare, tali fondi rispetto alla superficie aziendale dichiarata rappresentano una percentuale superiore alla soglia di rilievo comunitario fissata all'0,5% (o all'ettaro) dall'art. 60 del Reg. n. 1122/2009/CE.

L'Ufficio requirente, alla luce delle suddette risultanze documentali, riteneva che la Società cooperativa agricola "La Valle dell'Ingegno" non aveva diritto al pagamento della somma complessiva di euro 116.555,73 evidenziando che per tali fatti l'AGEA, con nota prot. n. AGEA.2018.93141 emetteva il provvedimento di accertamento definitivo del credito nei confronti della suddetta Società per tale importo oltre interessi.

II.b. La Procura riteneva che la fattispecie ricadesse nell'ambito della disciplina prevista per le dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del Reg. n. 796/2004/CE, come successivamente modificato dall'art. 1, paragrafo 20 del Reg. n. 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell'art. 60 del Reg. n. 1122/2009/CE per cui ricorrevano le condizioni atte ad integrare la soglia di rilievo comunitario ed a giustificare, quindi, la ripetibilità dell'intero contributo.

La Procura regionale, inoltre, contestava tale responsabilità non solo alla Società agricola e al sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe ma anche al sig. Ortolano Pino quale responsabile *p.t.* di sede territoriale del CAA UNICAA Trapani 001 che, per la campagna 2013, aveva svolto le attività validazione della relativa scheda del fascicolo aziendale, pur in assenza in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto, disattendendo in tal modo gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia, ivi incluso, quello della tenuta dei fascicoli cartacei.

A tal proposito venivano richiamate le attribuzioni pubblicistiche dei CAA previste dalla relativa normativa vigente (D.lgs. n. 165/1999 e DM 27 marzo 2008 M.I.P.A.A.F.).

Si evidenziava, altresì, che secondo la normativa vigente *ratione temporis*, la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio non poteva più essere considerata

titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni pubblici e

privati (v. Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011) e poteva essere utilizzata

dall'istante solo nel caso di conduzione di superfici pubbliche per le quali non

fosse stata ancora rilasciata dall'Ente competente la relativa concessione,

purché contenesse gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara.

Il P.M. rilevava che nel caso di specie, ai fini della certificazione della

consistenza territoriale della azienda e del tipo di conduzione della stessa,

erano state indicate nelle schede di validazione diverse dichiarazioni

sostitutive di atto notorio, per cui il responsabile del CAA, tenuto alla verifica

della correttezza dei dati inseriti, avrebbero dovuto ritenere, senza margine di

dubbio, tali titoli non idonei in quanto contenenti dichiarazioni mendaci e

ancor di più, inesistenti al fascicolo aziendale.

Secondo l'Ufficio requirente le condotte artificiose del richiedente e del

responsabile del CAA perfezionavano una ipotesi tipica di occultamento

doloso del danno.

Con riferimento alla posizione del sig. Amoruso Carmelo quale responsabile

p.t. del CAA mandatario per la campagna 2012 veniva richiamata la

giurisprudenza di questa Sezione che su fattispecie similari lo aveva dichiarato

esente da responsabilità per mancanza della qualifica soggettiva necessaria a

svolgere le funzioni di controllo sulle domande di aiuto e per mancata

partecipazione alla validazione delle domande.

Il P.M. concludeva che il sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe, la

società cooperativa agricola "La Valle dell'Ingegno" e il sig. Ortolano Pino,

mediante la produzione e l'inoltro di documentazione contenente

dichiarazioni non veritiere, avevano cagionato un danno all'erario pari all'importo dei contributi erogati dall'AGEA per le campagne 2012 e 2013, derivante da consapevoli e volute condotte commissive ed omissive trasgressive degli obblighi di servizio ed eziologicamente rilevanti per l'indebita percezione di contributi in pregiudizio dell'AGEA.

La Procura, quindi, contestava, a titolo di dolo, alla Società Cooperativa Agricola "La Valle dell'Ingegno" e ai sigg. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe e Ortolano Pino un danno erariale pari all'importo complessivo di euro 116.555,73 così ripartito:

- per la campagna 2012, euro 59.930,61 in solido a titolo di dolo alla Società Cooperativa Agricola "La Valle dell'Ingegno" e al sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe;

- per la campagna 2013, euro 56.625,12 in solido a titolo di dolo alla Società Cooperativa Agricola "La Valle dell'Ingegno", al sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe e al sig. Ortolano Pino.

III. La Procura regionale, pertanto, con invito a dedurre del 12 settembre 2023 emetteva una contestazione preliminare di responsabilità con costituzione in mora nei confronti degli odierni convenuti.

Il P.M. rappresentava che l'invito era regolarmente notificato, in data 4 ottobre 2023, al sig. Marino Gambazza Salvatore sia in proprio sia nella qualità di legale rappresentante *p.t.* e, in data 28 settembre 2023 al sig. Ortolano Pino e, secondo l'Ufficio requirente, nessuno degli invitati si era avvalso delle facoltà difensive preprocessuali.

Alla mancata contestazione degli addebiti seguiva il deposito della citazione in giudizio per l'importo di euro 116.555,73 a carico degli odierni convenuti

secondo la suddetta ripartizione.

Con decreto del 22 dicembre 2023 la Presidente della Sezione fissava l'udienza pubblica di discussione per il 10 luglio 2024 assegnando ai convenuti termine fino al 20 giugno 2024 per la costituzione tempestiva del convenuto e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

IV. In data 20 marzo 2024 si costituiva in giudizio il convenuto Ortolano Pino con il patrocinio degli avv.ti Massimo Fricano e Alessandro Maggio, chiedendo l'accesso al fascicolo informatico e riservandosi di formulare ogni difesa all'esito dell'esame degli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale.

In data 13 giugno 2024 il convenuto Ortolano depositava memoria difensiva in cui richiamava sinteticamente i fatti di causa e le contestazioni del P.M., rappresentando in particolare quanto segue.

Nel trasmettere la notizia di danno erariale la P.G. della Procura della Repubblica di Enna aveva ritenuto provata la responsabilità ai fini della configurazione del danno erariale in capo della Società cooperativa convenuta e al suo legale rappresentante *p.t.* mentre, per ciò che riguarda i funzionari del CAA, si era limitata ad evidenziare semplici "coinvolgimenti a vario titolo" da sottoporre ad opportune valutazioni istruttorie da parte del P.M. contabile. Secondo il resistente quest'ultimo si era limitato a recepire la semplice informazione della P.G. contestandogli in modo generico la "produzione e l'inoltro dei documentazione contenente dichiarazioni non veritiere".

Lo stesso rappresentava che, una volta ricevuto l'invito a dedurre, aveva prontamente provveduto a inoltrare, in data 19.10.2023, le proprie deduzioni difensive preprocessuali, evidenziando (tra le altre cose) e documentando la

dirimente circostanza dell'avvenuta archiviazione disposta nei suoi confronti

nel procedimento penale aperto presso il Tribunale di Enna, essendo stata

acclarata la sua totale estraneità agli addebiti contestati.

Lo stesso aggiungeva di essere stato sorpreso dalla notifica dell'atto di

citazione che, oltre a recare la pedissequa ripetizione delle contestazioni già

contenute nell'invito a dedurre e ritenute del tutto non veritiere, recava

l'affermazione che "nessuno degli invitati si è avvalso delle facoltà difensive

preprocessuali". A ciò si aggiungeva che, a seguito di tale notifica, aveva preso

atto della decisione attorea di considerare esente da responsabilità il sig.

Carmelo Amoruso in applicazione di alcuni precedenti di questa Sezione non

considerando la assoluta identità della sua posizione.

IV.a. In via preliminare, la difesa del convenuto eccepiva la nullità dell'atto

di citazione per violazione dell'art. 87 del c.g.c. per totale omissione

dell'esame delle deduzioni difensive preprocessuali, per come suffragato

dall'affermazione del P.M. nell'atto di citazione secondo cui il dott. Ortolano

non si era avvalso delle facoltà difensive preprocessuali, cosa che secondo il

resistente non corrispondeva alla realtà per cui l'unica interpretazione

verosimilmente plausibile era un difetto di comunicazione al P.M. incaricato

dell'istruttoria che aveva determinato il mancato esame delle argomentazioni

difensive prodotte; ciò risultava acclarato, anche, dall'indice attoreo di

produzione documentale che non recava traccia di tali deduzioni difensive.

A tal proposito la difesa del resistente deduceva che, qualora il P.M. avesse

esaminato i documenti allegati alle deduzioni difensive, sarebbe giunto a

conclusioni opposte stante l'assoluta identità e piena sovrapposibilità della

posizione dell'odierno convenuto con quella del sig. Amoruso Carmelo per il

quale non era stata posta in essere la contestazione preliminare di responsabilità in applicazione della precedente giurisprudenza di questa Sezione.

IV.b. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 86 c.g.c per mancata indicazione da parte del P.M. degli elementi di prova che supportano la domanda non avendo lo stesso spiegato, a fronte dell'archiviazione in sede penale e dell'assenza di un occultamento doloso in capo al sig. Ortolano, i seguenti punti:

a) come e perché si sia ritenuto che al dott. Ortolano potesse essere contestata una condotta dolosa;

b) come e perché l'archiviazione disposta in sede penale non avesse alcuna rilevanza nel presente procedimento;

c) come e perché l'analisi dei concreti comportamenti tenuti da funzionari e operatori del CAA consentisse di ritenere integrata la violazione di non meglio specificati doveri di condotta in capo al solo dott. Ortolano e non anche all'operatore della sede di Marsala che (in via del tutto autonoma) aveva proceduto ad assistere la Società cooperativa "La Valle dell'Ingegno";

d) come e perché si sia ritenuto di non applicare anche al dott. Ortolano i precedenti giurisprudenziali specifici che hanno riguardato il sig. Amoruso, attesa l'assoluta identità delle fattispecie delle rispettive posizioni argomentazioni.

Secondo la difesa del resistente l'azione della Procura era inammissibile per avere omesso di analizzare documenti pur presenti al fascicolo e per non avere ritenuto di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori per supportare la

domanda.

IV.c. In via preliminare di merito si eccepiva la prescrizione dell'azione erariale in quanto la Procura non aveva fornito alcun elemento probatorio da cui evincere una connivenza del sig. Ortolano con le condotte contestate alla Società beneficiaria per cui allo stesso, in via del tutto ipotetica e astratta, poteva essere contestata una condotta colposa e meramente omissiva.

Secondo la difesa del resistente tale diversità tra le condotte imputabili al dott. Ortolano e quelle contestate agli altri convenuti, imporrebbe una diversificata individuazione del termine d'esordio della prescrizione che per sig. Ortolano dovrebbe decorrere dal momento di effettivo pagamento dei contributi del 2013 avvenuto in data 30 giugno 2014 per cui, essendo l'invito a dedurre del settembre 2023 il primo atto interruttivo, il termine di prescrizione quinquennale era spirato.

Si aggiungeva che, anche nel caso di ritenuta responsabilità dolosa del sig. Ortolano, il danno era prescritto in quanto la piena consapevolezza dell'occultamento doloso del danno sarebbe stata acquisita nel mese di giugno 2016, per cui considerando l'atto interruttivo del 29.11.2018 notificato da AGEA e l'art. 66 c.g.c. secondo cui il termine di prescrizione può essere interrotto una sola volta e comunque non può eccedere i 7 anni dal suo esordio, l'atto di citazione notificato nel mese di gennaio 2024 sarebbe tardivo per superamento del termine di 7 anni previsto dall'art. 66 c.g.c.

IV.d. Nel merito si deduceva l'infondatezza della pretesa attorea per inesistenza di qualsiasi condotta illecita anche colposa sulla base della documentazione già trasmessa nella fase preprocessuale e non esaminata dalla parte pubblica.

Sul punto veniva richiamato e allegato il verbale di interrogatorio dell'8 novembre 2019 reso innanzi la Procura della Repubblica di Enna in cui il dott. Ortolano aveva chiarito di avere ricoperto in modo solo formale il ruolo di responsabile del CAA di Trapani senza averne mai esercitato le funzioni a causa delle sue precarie condizioni di salute visto che nell'agosto 2011 aveva subito un gravissimo intervento chirurgico con severi postumi invalidanti che gli precludevano la guida della propria autovettura con la conseguente impossibilità di recarsi dal comune palermitano di residenza (Trabia) a quello di Trapani se non dopo un lungo ed estenuante viaggio in treno e in pullman. La difesa del resistente deduceva che il sig. Ortolano aveva accettato l'incarico di responsabile del CAA di Trapani, a titolo gratuito e senza rimborso delle spese di trasferta sostenute, dopo essere stato rassicurato sulla non necessità di garantire la propria presenza fisica se non sporadicamente stante che tutte le attività materiali erano eseguite dai vari operatori delle sedi del CAA dislocate nella provincia di Trapani. Il Resistente aggiungeva che allo stesso non erano mai state rilasciate le credenziali per l'accesso al SIAN e non aveva mai conosciuto di persona il sig. Michele Di Maria che era stato l'addetto della sede di Marsala del CAA che materialmente aveva assistito la Società convenuta e che era stato rinviato a giudizio nel procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Enna.

La difesa del convenuto provava le riferite circostanze allegando il verbale della Commissione medica dell'INPS del 6 aprile 2017 che aveva accertato una riduzione della capacità lavorativa del 67%, le dichiarazioni *ex art. 391-bis c.p.p.* dei sigg. Giorgio Fasoli e Pietro Barbera che confermavano: a) di avere solo in pochissime occasioni visto negli uffici del CAA di Trapani il

dott. Ortolano e che in quelle occasioni lo hanno personalmente accompagnato alla fermata del bus; b) che il suo era un incarico meramente formale non essendosi mai concretamente occupato di alcuna pratica CAA; c) che il dott. Ortolano non si era mai recato presso la sede di Marsala del CAA.

A ulteriore prova dell'estraneità del dott. Ortolano ai fatti contestati veniva richiamata e allegata la nota UNICAA prot. n. 11798 del 16.10.2019 la quale attestava che il dott. Ortolano aveva svolto l'incarico di responsabile dell'Ufficio periferico TP1 dal 18/9/2012 all'11/03/2014 (vale a dire pochi mesi dopo l'inoltro della domanda contestata) e la nota UNICAA prot. n. 12025 dell'8/11/2019 la quale attestava che "il portale SIAN consentiva nella campagna 2013 tramite un'unica utenza CAA (anche quella di semplice operatore) ... la validazione del fascicolo aziendale e la gestione di tutte le fasi di presentazione della domanda" e, infine, la nota AGEA, prot. n. 82553 del 25/10/2019 la quale attestava che "dalla consultazione del SIAN risulta che la scheda di validazione n. 30358693163 [quella contestata al dott. Ortolano n.d.r.] è stata rilasciata dall'operatore MIDEMARIA" (sig. Michele De Maria).

Secondo la difesa del convenuto tutti i riferiti elementi dimostrerebbero in maniera inconfutabile la totale estraneità ai fatti contestati del dott. Ortolano.

Inoltre, dai fatti riportati emergeva che il sig. Michele De Maria svolgeva la propria attività lavorativa in via del tutto autonoma presso la sede distaccata di Marsala del CAA di Trapani per cui al dott. Ortolano non era possibile contestare una responsabilità per *culpa in vigilando* non essendo stato aggiornato dal funzionario preposto al servizio, cosa che gli avrebbe impedito di esercitare i poteri di direzione, coordinamento e controllo.

Secondo le riferite argomentazioni la difesa del resistente riteneva pienamente applicabili anche al dott. Ortolano i principi della giurisprudenza di questa Sezione richiamati nella citazione ed applicati esclusivamente al responsabile del CAA di Enna (sig. Carmelo Amoruso) essendo stato dimostrato che la scheda di validazione era stata compilata e caricata sul portale SIAN dal sig. Michele De Maria e che per tale motivo era stato rinviato a giudizio mentre la posizione penale del sig. Ortolano era stata archiviata.

IV.e. In ultimo, veniva richiesto l'esercizio del potere riduttivo per avere dimostrato l'assenza di condotte dolose, per avere documentato le concrete (e solo formali) funzioni svolte, per avere evidenziato le gravissime condizioni di salute e l'inspiegabile esclusione dal giudizio di responsabilità di colui che aveva (autonomamente e) materialmente proceduto all'accesso al SIAN (il sig. De Maria).

IV.f. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- In via preliminare ritenere e dichiarare la nullità della citazione per violazione delle previsioni di cui all'art. 87 del c.g.c.

- Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda a fronte della carenza di elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'odierno convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 c.g.c.

- Sempre in via preliminare, respingere la domanda per il decorso del termine di prescrizione quinquennale.

- Nel merito, respingere la domanda, perché infondata e non provata, dichiarando che il dott. Pino Ortolano è esente da responsabilità.

- In via del tutto subordinata, procedere ad una rideterminazione dell'importo

dovuto in considerazione del minore apporto causale attribuibile al responsabile del CAA di Trapani e ciò anche e soprattutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, co. 2 del c.g.c.

- In via di ulteriore subordine, applicare il potere riduttivo nella misura massima ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del R.D. n. 1214/1934.

- Con vittoria di spese e compenso professionale.

V. All'udienza del 10 luglio 2024, il Pubblico ministero, pur confermando l'omesso esame delle deduzioni preprocessuali del convenuto Ortolano, contestava la sollevata eccezione di nullità/inammissibilità ritenendo che tali deduzioni non potessero portare ad una revisione *in melius* della sua posizione per cui insisteva nella condanna di tutti i convenuti.

La difesa del convenuto Ortolano insisteva nelle domande preliminari e, nel merito, richiamava la sent. n. 218/A/2022 della Sez. di Appello Reg. Siciliana chiedendo di equiparare la posizione del sig. Ortolano venisse a quella del sig. Amoruso con rigetto della domanda di responsabilità.

Ultimata la discussione la causa passava in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno erariale di euro 116.555,73 asseritamente cagionato all'AGEA dal sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe e dalla soc. coop. agr. "La Valle dell'Ingegno" n.q. di beneficiari indebiti dei contributi FEAGA per le campagne agricole 2012 e 2013 e dal sig. Ortolano Pino n.q. di responsabile *p.t.* della sede territoriale del CAA tramite il quale è stata presentata la domanda unica di pagamento per il 2013.

1.1. In via pregiudiziale, il Collegio deve, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., dichiarare

la contumacia dei convenuti Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe e Soc.

coop. agr. "La Valle dell'Ingegno" che ritualmente chiamati in giudizio non

si sono costituiti.

Infatti, l'atto di citazione risulta essere stato ritualmente notificato da UNEP

Caltagirone nelle mani proprie del sig. Marino Gambazza Sebastiano

Giuseppe in data 18.01.2024 sia in proprio sia nella qualità di rappresentante

legale *p.t.* della suddetta Società.

1.2. Sempre in via pregiudiziale, in punto di sussistenza della giurisdizione

contabile, si osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di

cassazione (cfr., Cass. civ., SS.UU., *ex multis*: n. 4511/2006, n. 5019/2010, n.

23897/2015 e n. 21297/2017), i privati percettori di contributi economici

pubblici intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica

amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie

conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è

preposta l'amministrazione erogatrice.

Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti

dei convenuti Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe e Soc. coop. agr. "La

Valle dell'Ingegno" quali soggetti richiedenti/percettori dei contributi

FEAGA per le annualità 2012 e 2013.

Inoltre, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dei

soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento

amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (cfr. *ex multis*: C.

conti, Sez. III App., sent. n. 160/2019; Cass. civ., SS.UU., ordd. 22114 e

20132 del 2004).

In tali casi, l'azione di danno può essere proposta direttamente nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, di fatto, abbiano agito per conto di essi, consentendo l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. n. 827/2020, n. 337, n. 692 e n. 955 del 2019; Sez. giur. Umbria, sent. n. 19/2019).

Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti del convenuto Ortolano Pino che, secondo la prospettazione attorea, nella qualità di responsabile di sede del CAA mandatario per il 2013 ha permesso per tale campagna la validazione telematica del fascicolo aziendale.

2. Passando dalle questioni pregiudiziali a quelle preliminari va affrontata l'eccezione sollevata dal convenuto Ortolano sull'omesso esame da parte del P.M. delle sue deduzioni preprocessuali depositate in data 18 ottobre 2023.

Parte convenuta ha dato prova di avere inviato via PEC in data 18.10.2023, dopo avere ricevuto la notifica dell'invito a dedurre, a mezzo dell'avv. Francesco Paolo Sanfilippo, destinatario all'epoca di procura alle liti ed elezione di domicilio, le deduzioni difensive preprocessuali con i relativi allegati.

Il P.M., di contro, nell'atto di citazione ha sostenuto che nessuno degli invitati ha presentato deduzioni difensive preprocessuali per cui la difesa del sig. Ortolano ha argomentato che le sue difese preprocessuali, per difetto di comunicazione all'interno della Procura regionale, non siano mai state esaminate dal pubblico ministero titolare dell'istruttoria, cosa che è stata confermata da quest'ultimo nel corso della discussione all'udienza del 10 luglio 2024.

Nella fattispecie, quindi, viene in evidenza una sostanziale mancata visione ed esame di tali deduzioni preprocessuali, che difatti non ha permesso all'invito a dedurre emesso in data 12 settembre 2023 di svolgere, con riferimento alla posizione del sig. Ortolano Pino, la sua duplice funzione "di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria" ... con "l'ulteriore scopo finale che è quello del perseguimento della giustizia ed anche non disgiunto da esigenze di economia processuale" (C. conti, SS. RR., sent. n. 7/1998/QM, p. 3).

Infatti, la consolidata giurisprudenza contabile ha riconosciuto che nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale l'invito a dedurre, introdotto dall'art. 5, co. 1 della L. 19/1994 conv. in L. n. 19/1994, poi integralmente sostituito dall'art. 1, n. 3-*bis*, della L. 639/1996 ed ora disciplinato dall'art. 67 c.g.c., costituisce "un atto tipico del P.R. legislativamente previsto e disciplinato che si inquadra nella sua attività istruttoria come obbligatorio della medesima e si pone come condizione di promovibilità dell'azione" ... alla cui mancanza consegue l'inammissibilità dell'atto di citazione" (C. conti, SS. RR., *Ibidem*) per cui "l'invito a dedurre, il quale è atto procedimentale obbligatorio del pro-curatore regionale, costituisce requisito di ammissibilità dell'azione" (C. conti, SS. RR., sent. n. 14/1998/QM).

Ciò posto, nella fattispecie non viene in rilievo la questione della mancanza dell'invito a dedurre, che è stato emesso e notificato dal P.M. al convenuto Ortolano, ma l'omessa visione/valutazione da parte del P.M. delle deduzioni preprocessuali trasmesse da quest'ultimo a seguito di rituale notifica

dell'invito a dedurre, cosa che chiaramente refluisce sulla validità dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti del sig. Ortolano Pino.

Sulla questione delle conseguenze sul piano processuale di tale omesso esame delle deduzioni preprocessuali nella giurisprudenza contabile si sono sviluppati due orientamenti.

Il primo orientamento (cfr. C. conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 33/2022) richiamato dal convenuto lo riconduce ad una ipotesi di nullità nell'alveo di una interpretazione adattata della disposizione dell'art. 87 c.g.c. "Rapporti tra invito a dedurre e citazione" secondo cui "La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni". Tale orientamento, in assenza di una specifica disciplina che contempli una conseguenza procedurale di tale violazione, propugna una interpretazione adattata di tale norma ritenendo che la citazione è nulla non solo per mancata corrispondenza del nucleo dei fatti contestati ma anche per omesso esame delle deduzioni inviate.

Tale orientamento può trovare un riferimento nella pronuncia dell'Organo nomofilattico contabile secondo cui "la lesione conseguente alla violazione delle norme procedurali della fase istruttoria non è invocabile in sé e per sé. È sempre necessario - per rispettare i principi di economia dei mezzi giuridici anche processuali di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire - che la parte che deduce siffatta violazione dimostri la sussistenza di un effettivo e concreto pregiudizio del diritto di difesa nel processo conseguente alla violazione medesima. Soltanto in tale prospettiva può affermarsi che

un'invalidità riferita ad un atto della fase istruttoria, che vulnera le finalità proprie dell'invito a dedurre, può estendere il proprio effetto lesivo sull'atto introduttivo del processo di responsabilità, determinandone la nullità - totale o parziale -, rilevabile dal giudice ad istanza della parte interessata" (C. conti, SS.RR, sent. n. 28/2015/QM).

Il secondo orientamento, maturato prima dell'entrata in vigore del c.g.c. e poi seguito dalla prevalente giurisprudenza contabile, qualifica tale invalidità come inammissibilità dell'atto di citazione in considerazione di quanto previsto dall'art. 67 c.g.c. il quale al comma 2 dispone che "l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione" e al comma 5 dispone che "Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno" e del fatto che le nullità processuali in generale sono testuali (art. 44. c.g.c.) [cfr. C. conti: Sez. giur. Trento, sent. 2/2020; Sez. giur. Toscana, sent. n. 280/2019; Sez. giur. Lazio, sent-/ord. 486/2014; Calabria, sent. 607/2010].

Il Collegio ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento in quanto l'omesso esame (visione/valutazione) delle deduzioni preprocessuali può essere assimilato all'omessa emissione dell'invito a dedurre o all'omesso svolgimento dell'audizione personale in quanto tale mancanza non permette all'invito a dedurre di svolgere la sua duplice funzione giuridica già riferita.

A ciò si aggiunga che il convenuto Ortolano ha ampiamente argomentato che la pretermissione delle sue deduzioni preprocessuali ha violato il suo diritto di difesa in considerazione dei diversi elementi in fatto e in diritto che lo stesso

ha fornito nelle difese preprocessuali che, se fossero state valutate da P.M., avrebbero potuto evitare il suo coinvolgimento nell'odierno giudizio.

Conseguentemente l'atto di citazione deve essere dichiarato inammissibile nei confronti del convenuto Ortolano Pino.

Restano assorbite tutte le altre questioni preliminari e di merito poste dallo stesso convenuto.

3. Prima di affrontare le questioni di merito, il Collegio ritiene necessario richiamare la normativa che, nel periodo di riferimento, ha disciplinato le erogazioni comunitarie nel settore agricolo.

3.1. La Politica Agricola Comune (PAC), di cui i contributi del fondo FEAGA rappresentano uno degli strumenti principali, è stata oggetto nel corso degli anni di numerose riforme.

Con riferimento al citato periodo, la disciplina degli aiuti comunitari all'agricoltura è contenuta nel Reg. CE n. 73/2009, che ha abrogato e sostituito il Reg. CE n. 1782/2003, e nel Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione recante la disciplina di attuazione. Tale nuova disciplina ha ampliato e semplificato il sistema del pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (c.d. disaccoppiamento), introdotto dal Reg. 1782/2003, prevedendo il rispetto di determinate norme di condizionalità, previste dagli artt. 5 e 6 Reg. CE 73/2009, relative alla corretta applicazione dei criteri di gestione e alle buone condizioni agronomiche e ambientali.

La nuova disciplina, modificando l'impostazione del sostegno finanziario dal prodotto al produttore, riconosce all'agricoltore/allevatore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti e legato, in linea di massima, all'estensione della superficie

aziendale complessivamente destinata ad attività produttiva. Infatti, l'art. 34

Reg. CE 73/2009 prevede che "Il sostegno nell'ambito del regime di

pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto

all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un

diritto al pagamento dell'importo ivi indicato".

Il nuovo regime, quindi, pur prevedendo degli aiuti al reddito non più vincolati

alle produzioni agricole e zootecniche, ha continuato a parametrare in linea di

massima gli stessi all'estensione della superficie aziendale dell'impresa

agricola, in quanto gli aiuti sono subordinati al rispetto di impegni che

presuppongono che l'impresa agricola abbia la piena disponibilità dei terreni

interessati.

Il titolare dell'impresa agricola, per conseguire il suddetto contributo, deve

costituire un "fascicolo aziendale" (istituito dall'art. 9 del d.P.R. 503/1999

nell'ambito della "Anagrafe delle aziende agricole" introdotta dall'art. 14, co.

3, D.lgs. 173/1998), che è l'insieme delle informazioni e dei documenti

relativi all'azienda agricola, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali

ed al titolo di conduzione, e presentare ogni anno una domanda di aiuto, la

cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), nella quale deve indicare

tutte le particelle agricole dell'azienda (art. 19 Reg. 73/2009) di cui ha la

disponibilità in base ad uno dei titoli espressamente presi in considerazione

della disciplina settoriale nazionale.

Tale domanda di pagamento va presentata dall'imprenditore agricolo in via

telematica all'AGEA quale organismo pagatore, anche avvalendosi dei Centri

autorizzati di assistenza agricola (CAA).

3.2. La necessità di dare certezza della consistenza aziendale quale elemento

centrale delle domande annuali di contributo a valere sul FEAGA ha prodotto nell'ordinamento nazionale una disciplina integrativa specifica recata dall'art. 3, co. 1, lett. "f", d.P.R. 503/1999, dai decreti MIPAAF del 4 aprile 2000, del 10 agosto 2001, del 17 aprile 2003 e del 20 marzo 2015 e dalle circolari adottate dall'AGEA (Cfr. n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003 e n. 210 del 20.05.2005) secondo la quale l'erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all'imprenditore agricolo (coltivatore/allevatore) la disponibilità della superficie.

In particolare, con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001, l'AGEA con la finalità di migliorare la "fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande" e sulla premessa che "il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall'AGEA con conseguente danno all'erario dello Stato", ha subordinato l'accoglimento delle domande di contributo alla dimostrazione del titolo di conduzione con copia della certificazione catastale (o, per le domande successive alla prima, con "l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale") e del contratto di affitto o di comodato regolarmente registrato, in copia autentica.

Nell'ipotesi in cui il produttore richiedente non fosse in condizione "di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale", la circolare consentiva di ricorrere all'autocertificazione attestante "gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, di fine del contratto e la superficie oggetto del contratto, specificando

sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione".

Con successiva circolare n. 23 del 24 aprile 2003, l'AGEA ha reso ancor più rigorosi i criteri per la dimostrazione del titolo di conduzione prevedendo, per tutte le particelle dichiarate, la produzione di visura catastale non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda e per il contratto di affitto verbale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione presso l'Agenzia delle entrate, resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario; per il contratto di comodato verbale, invece, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta sia dal proprietario sia dal conduttore del fondo, attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante. Con riferimento agli usi civici la circolare richiedeva la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadevano le superfici per le quali si richiedeva l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore mentre, nel caso di concessione e locazione di beni immobili demaniali, era richiesto l'atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone.

Tale disciplina era presidiata dalla clausola generale secondo cui "Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto".

Successivamente, con il "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale",

allegato alla circolare AGEA n. 210 del 20 aprile 2005, nulla è stato innovato

con riferimento al contratto di affitto e di comodato verbale mentre, con

riferimento alla concessione/locazione di beni immobili demaniali, è stata

prevista la produzione dell'“atto di concessione o di locazione con indicazione

di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione,

indicazione del canone”.

L'AGEA, con la nota prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011, al fine

di “evitare che i pubblici contributi siano erogati ai non aventi diritto”, ha

abolito la possibilità di dimostrare la conduzione di superfici in affitto con

dichiarazione unilaterale o sostitutiva registrata presso l'Agenzia delle entrate.

L'abolizione di tale modalità di dimostrazione del titolo di conduzione

giuridica del fondo era dovuta al fatto che la predetta dichiarazione unilaterale

recava “difficoltà in sede di registrazione, non essendo contemplata tra gli atti

tipici registrabili [...] ed all'incertezza sulla effettiva volontà del titolare del

diritto reale di concedere la disponibilità del bene”. Di conseguenza, dalla data

della predetta nota, i contratti di affitto e di comodato potevano essere

dimostrati soltanto mediante atto pubblico o scrittura privata registrata.

Infine, con la circolare prot. n. ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012, come

modificata dalla circolare prot. n. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012, è stato

confermato che non si può più ricorrere, come prova dell'esistenza tra due

soggetti di un contratto verbale, a forme di dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorietà che, per la loro provenienza dal conduttore della superficie,

richiederebbero controlli eccessivi da parte della P.A. Inoltre, con riferimento

alla conduzione da parte di un terzo di superfici di proprietà di un comune o

comunità montana o altri enti pubblici, è stata prevista la possibilità di

utilizzare dichiarazioni sostitutive *ex d.P.R. 445/2000* riferite esclusivamente all'esistenza di concessioni, affitti o comodati in forma scritta dei quali vanno indicati i relativi estremi. L'utilizzo di tali dichiarazioni è stato pure ammesso nel caso in cui la P.A. competente non abbia ancora provveduto a rilasciare la concessione all'interessato avente diritto, che in tale caso può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *ex art. 47 del DPR 445/2000* nella quale siano precisati gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara, attestante il proprio titolo di conduzione.

L'evoluzione della disciplina e delle indicazioni di prassi sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati come facenti parte della consistenza aziendale dimostrano la necessità, avvertita dall'ordinamento, di contrastare fenomeni fraudolenti, ammettendo ai contributi solo le superfici per le quali la disponibilità giuridica potesse essere fondata su titoli formalmente riconosciuti e adeguatamente provati dal beneficiario, non potendo rilevare la semplice materiale disponibilità dei terreni senza alcuna dimostrazione della titolarità di un diritto reale o personale di godimento previsto dall'ordinamento nazionale.

In tal senso si è espressa con orientamento costante la giurisprudenza contabile (Cfr., *ex multis*, C. conti, sentenze: Sez. giur. App. Reg. siciliana, n. 77/2015; Sez. I giur. Centr. App., n. 281/2013, Sez. giur. Reg. siciliana, n. 3331/2013, sez. giur. Veneto, sent. 54/2011), la Corte di cassazione (Cfr. Sez. II penale, n. 42363/2012) nonché la Corte di giustizia europea (sent. n. C-375/08 del 24.06.2010) che ha espresso il principio di diritto secondo il quale la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l'obbligo di produrre un valido titolo giuridico, a

condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare quello di proporzionalità.

3.3. La normativa comunitaria precedentemente richiamata ha disciplinato anche la perdita dell'aiuto. In particolare, l'art. 60 Reg. CE 1122/2009 della Commissione, con una previsione del tutto simile a quella contenuta nel previgente art. 1, paragrafo 20, Reg. CE 972/2007 della Commissione, applicabile solo per le domande di aiuto presentate nelle campagne 2008 e 2009, ha disciplinato la "dichiarazione eccessiva intenzionale", prevedendo che "Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro". La norma di chiusura è quella contenuta nell'art. 30 Reg. CE 73/2009, il quale contiene una generale clausola di elusione, prevedendo che "Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno".

A ciò si aggiunge che l'ordinamento nazionale in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, all'art. 75 del d.P.R. 445/2000, prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, "emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, fermo restando la responsabilità penale.

Infine, bisogna richiamare l’art. 3, co. 1, L. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito.

4. Delineato il quadro normativo vigente nel periodo dei fatti di cui è causa e passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda della Procura regionale nei confronti dei convenuti Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe e Soc. coop. agr. “La Valle dell’Ingegno” vada accolta in considerazione delle argomentazioni di seguito svolte.

Infatti, la prospettazione accusatoria nei confronti dei due suddetti convenuti, descritta nella parte in fatto, non è stata smentita da una prospettazione difensiva alternativa convincente, posto che entrambi i convenuti non si sono costituiti in giudizio e non hanno svolto difese preprocessuali, sicché nessuna prova contraria convincente è stata offerta che possa smentire le risultanze dell’esauriente compendio probatorio prodotto dalla Procura.

Nella fattispecie è ampiamente provato che i contributi agricoli, erogati alla società cooperativa agricola “La Valle dell’Ingegno” e dei quali il sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe ha avuto la piena disponibilità nella qualità di amministratore unico e rappresentante legale di tale società, non erano dovuti e ciò ha determinato sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi

rispetto alla finalità alla quale gli stessi erano preordinati, ovvero il sostegno delle attività agricole, con conseguente responsabilità in capo ai suddetti convenuti per aver prodotto un danno erariale pari a quanto percepito.

Le sommarie informazioni testimoniali dei soggetti proprietari privati e le comunicazioni dei soggetti proprietari pubblici acquisite dalla P.G. nel corso delle indagini penali con riferimento ai terreni dichiarati nelle DUP 2012 e 2013 (cfr. All. 1, Atto di citazione, pp. 257-349) hanno consentito al Requirente di provare in modo incontrovertibile che né la società cooperativa agricola la Valle dell'Ingegno né il sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe avevano la disponibilità giuridica di una parte consistente delle particelle dei terreni dichiarati nelle suddette DUP in violazione della disciplina richiamata nel punto 3.2. e con le conseguenze illustrate nel punto 3.3.

Infatti, è stato provato che circa il 30 per cento della consistenza aziendale dichiarata nelle DUPE 2012 e 2013 era composto da terreni di cui i due suddetti convenuti non avevano alcuna disponibilità giuridica.

Appare evidente che la fattispecie vada ben oltre quella della dichiarazione eccessiva intenzionale per integrare quella prevista dalla suddetta clausola generale di elusione *ex art. 60 Reg. Ue 1306/2013*, essendo stata provata la condotta artificiosa e fraudolenta ivi prevista.

Di conseguenza, dal combinato disposto della suddetta disciplina unionale e di quella nazionale *ex art. 75 d.P.R. 445/2000 ed art. 3, co. 1, L. 898/1986* ne consegue che tutti contributi erogati per le campagne 2012 e 2013 alla convenuta società cooperativa agricola La Valle dell'Ingegno sono indebiti e debbono essere restituiti, avendo l'AGEA subito un danno patrimoniale

diretto rappresentato dall'intero ammontare di tali contributi erogati in assenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa.

Tale pregiudizio erariale è da ricondurre causalmente alle dichiarazioni fraudolente del convenuto Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe n.q. di amministratore unico e rappresentante legale della suddetta società agricola effettuate nella piena consapevolezza della divergenza tra la reale situazione di fatto e quella dichiarata.

Inoltre, l'abnormità delle dichiarazioni non veritiere consente di affermare che tali condotte illecite rivestono sicuramente natura dolosa, in quanto tenute con la coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario.

5. In conclusione, la società cooperativa agricola "La Valle dell'Ingegno" e il sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe vanno condannati quali obbligati in solido al pagamento di euro 116.555,73 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere da ciascuna data di accredito come specificato nella parte in fatto e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma coì rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo.

6. Le spese del presente giudizio sono compensate per il convenuto Ortolano Pino vista la definizione del giudizio nei suoi confronti sulla base di una questione preliminare ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c. mentre per i convenuti Soc. coop. agr. "La Valle dell'Ingegno" e sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

- dichiara inammissibile l'atto di citazione nei confronti del sig. Ortolano Pino

e compensa le spese di lite nei suoi confronti;

- condanna in solido la Soc. coop. agr. "La Valle dell'Ingegno" e il sig. Marino

Gambazza Sebastiano Giuseppe al pagamento in favore di AGEA di euro

116.555,73 (euro *centosedicimilacinquecenticinquantacinque/73*) oltre alla

rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi

ricevuti a decorrere da ciascuna data di accredito come sopra specificato e sino

alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed agli interessi legali sulla

somma così rivalutata, da calcolarsi sino all'effettivo soddisfo;

- condanna in solido i convenuti la Soc. coop. agr. "La Valle dell'Ingegno" e

il sig. Marino Gambazza Sebastiano Giuseppe al pagamento delle spese del

giudizio, che si liquidano in euro 472,38 (euro *quattrocentosettantadue/38*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

Il Giudice estensore

La Presidente

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 17 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente